



Istituto Comprensivo F. Nozzani Civitella Paganica  
Via Rinaldo Malavolti, 31  
58045 Civitella Paganica (Grosseto)  
Tel. n. 0564/905037  
e-mail: [gric81700p@istruzione.it](mailto:gric81700p@istruzione.it)  
pec: [gric81700p@pec.istruzione.it](mailto:gric81700p@pec.istruzione.it)

Prot. Vedi segnatura

Paganico 30/09/2024

- Ai docenti di ogni ordine e grado dell'IC
- Alle famiglie degli alunni delle scuole primarie dell'IC
- Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'IC
- Agli Atti
- Sito

**Oggetto: Comunicazione ADEMPIMENTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE - D.L. n. 123/2023 "DECRETO CAIVANO" convertito in Legge n. 159/2023 e**


Con la presente circolare si vuole tornare a sottolineare l'importanza dell'**adempimento dell'obbligo scolastico**.

Si ricorda alle SS.LL. che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 159/23 di conversione del D.L. n. 123/23 "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" (cosiddetto "Decreto Caivano").

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, particolarmente rilevante è l'**articolo 12**, il quale ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Nello specifico, in detto articolo si dispone che:

- **il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni** soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore





Istituto Comprensivo F. Testi - Civitella Paganica  
Via Rinaldo Malavolti, 31  
58045 Civitella Paganica (Grosseto)  
Tel. n. 0564/905037  
e-mail: [gric81700p@istruzione.it](mailto:gric81700p@istruzione.it)  
pec: [gric81700p@pec.istruzione.it](mailto:gric81700p@pec.istruzione.it)

annuale personalizzato senza giustificati motivi;

- **il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale** se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

Sempre nel citato art. 12 si legge che è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la **reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la **reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico** (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

A seguire di tali procedure, il pubblico ministero acquisisce la notizia dei reati di cui all'art. 570-ter del codice penale e ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del codice civile.

Nella speranza di aver fornito delucidazioni in merito, ribadisco che vige sempre l'obbligo di giustificare tempestivamente da parte delle famiglie, tramite il RE, le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola, e che la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, è passibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica ai sensi della normativa vigente.

Rimandando ad un'attenta lettura del citato decreto, **invito i genitori/tutori a prestare la massima attenzione alla regolarità della frequenza delle proprie figlie e dei propri figli.**

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Gloria D'Arpino

